

TRIBUNALE DI CATANIA
UFFICIO ESECUZIONE IMMOBILIARE**VERBALE DI UDIENZA**

Proc. n.RGE 1072/ 2012

All'udienza del 29.07.2025 è presente per la Sofitalia Srl, in sostituzione dell'avvocato Andrea Lo Faso, l'Avv. Nicola Addario, il quale rileva aver depositato dichiarazione di credito e atto di rinuncia, così come disposto da Codesto Ill.mo Sig. G.E. e chiede assegnarsi le somme così come da piano di riparto. È altresì presente l'avv. Claudio Caruso per la parte debitrice, il quale deposita assegno circolare non trasferibile di € 24.506,25, n. 7407187301 emesso da UNICREDIT filiale di Paternò, quale corrispettivo della vendita diretta.

L'avv. Caruso chiede la cancellazione della trascrizione del pignoramento.

È altresì presente per Luzzatti Pop N PLS 2022 Srl l'avvocato Dario Sanfilippo in sostituzione dell'avvocato Alessandro Barbaro, il quale chiede proseguirsi la vendita per gli altri lotti ancora invenduti. Fa presente che Luzzatti Pop per tramite della mandataria fire ha provveduto a costituirsi quale successore del credito di Banca agricola popolare di Ragusa giusta memoria depositata il 17/7/2025. Chiede pertanto la vendita dei lotti ancora non venduti, dichiarando di surrogarsi al creditore precedente

Il giudice dell'esecuzione

Approva il piano di riparto parziale e lo dichiara esecutivo, autorizza il professionista delegato ad assegnare le somme come da riparto, proroga di ulteriori diciotto mesi il termine per il compimento della operazioni delegate e assegna al delegato un fondo spese di € 1000 che pone a carico di Luzzatti Pop N PLS 2022 Srl cui assegna termine fino al 30.11.2025, con avviso che, in assenza si procederà all'estinzione dell'esecuzione.

ORDINA

Al Direttore provinciale del Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate di Catania di cancellare la trascrizione delle seguenti formalità:

- 1) pignoramento immobiliare notificato in data 05.09.2012 in danno di [REDACTED], trascritto presso l'Agenzia del Territorio di [REDACTED], Reg. generale e [REDACTED] Reg. particolare;
- 2) al pignoramento immobiliare in estensione notificato in data 23.11.2022 in danno di [REDACTED], trascritto presso l'Agenzia del

Territorio di Catania in data 02.12.2022, ai nn. [REDACTED]

particolare, limitatamente all'immobile così descritto:

Terreno sito nel territorio del Comune di Paternò (CT), c.da Tre Fontane, con annesso fabbricato rurale, distinto al N.C.T. al foglio 83, part.IIIa 65, agrumeto classe 3, superficie 01 ha 04 are 70 ca, Reddito Dominicale € 297,40 e Agrario € 97,33 il terreno mentre, stesso foglio, part.IIIa 144 e superficie 90 ca il fabbricato rurale

☐ RINVIA all'udienza del 23.1.2026

visto l'art. 127-ter c.p.c. (deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza), introdotto dall'art. 3 c. 10 lett. b) del d. lgs. n. 149/2022;

rilevato che la trattazione non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice e che quindi l'attività processuale orale può essere sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con assegnazione del termine perentorio di cui all'art. 127-ter citato;

DISPONE

la **trattazione scritta**

ASSEGNA

alle parti termine perentorio fino al giorno indicato **ore 7,00** per il deposito di note scritte contenenti soltanto istanze e conclusioni,

AVVERTE

- il termine è perentorio e che il deposito delle note sarà tempestivo laddove effettuato entro il giorno e l'orario di scadenza;

- alla scadenza del termine non sarà redatto verbale e il giudice adotterà il conseguente provvedimento (istruttorio o decisorio) entro il successivo termine di trenta giorni;

- il mancato deposito produce i medesimi effetti processuali della mancata comparizione all'udienza, ai sensi dell'art. 631 c.p.c.;

Il giudice dell'esecuzione
Maria Acagnino